



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 aprile 2024
(OR. en)

9372/24
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2024/0097(NLE)

POLCOM 173
FDI 45

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 aprile 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 178 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione di una decisione che stabilisce regole supplementari riguardanti procedure accelerate per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, in particolare per le persone fisiche e le piccole e medie imprese

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 178 final - ANNEX.

All.: COM(2024) 178 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.4.2024
COM(2024) 178 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione di una decisione che stabilisce regole supplementari riguardanti procedure accelerate per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, in particolare per le persone fisiche e le piccole e medie imprese

ALLEGATO

Progetto di DECISIONE N. [XX/2024] DEL COMITATO MISTO CETA

del...[data]

recante adozione di regole supplementari su procedure accelerate per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, in particolare per le persone fisiche e le piccole e medie imprese

Il comitato misto CETA,

visto l'articolo 26.1 dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("accordo"),

considerando che, a norma dell'articolo 8.39, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato misto CETA valuta regole supplementari volte a ridurre l'onere finanziario a carico dei ricorrenti che siano persone fisiche o piccole e medie imprese;

tenendo nella debita considerazione lo strumento interpretativo comune sull'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri, in cui le parti si sono impegnate a monitorare il funzionamento delle norme in materia di investimenti, affrontare tempestivamente eventuali carenze che possono emergere ed esplorare modalità per migliorarne continuamente il funzionamento nel tempo;

con l'obiettivo di sostenere un approccio inclusivo agli scambi e agli investimenti, che garantisca che tutti i segmenti della società possano trarre beneficio dalle opportunità economiche offerte dagli scambi e dagli investimenti;

ricordando la dichiarazione n. 36 della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea sulla protezione degli investimenti e sul sistema giurisdizionale per gli investimenti, iscritta nel verbale del Consiglio dell'Unione europea in relazione alla firma dell'accordo e acclusa alla decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, in particolare l'impegno a migliorare e facilitare l'accesso al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di investimenti di cui all'accordo per gli utenti più deboli, ossia le piccole e medie imprese e i privati;

visto il parere C-1/17 della Corte di giustizia dell'Unione europea, che sottolinea l'importanza di garantire l'accessibilità economica, in particolare per le piccole e medie imprese, del meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti previsto dall'accordo;

riconoscendo l'importanza di regole chiare, trasparenti e reciprocamente vantaggiose per promuovere gli investimenti nei rispettivi territori delle parti;

desideroso di sostenere le piccole e medie imprese rafforzandone la capacità di partecipare alle opportunità create dall'accordo e di beneficiarne;

con l'obiettivo di facilitare l'accesso alle opportunità offerte dall'accordo e migliorare la capacità di beneficiarne, nonché di sostenere le condizioni per la piena partecipazione agli scambi e agli investimenti a livello interno, regionale e internazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 - Ambito di applicazione e obiettivo

L'obiettivo della presente decisione è aumentare l'accessibilità e ridurre i costi della risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, in particolare per le persone fisiche e le piccole e medie imprese:

- (a) stabilendo regole supplementari che consentano agli investitori, in particolare alle persone fisiche o alle piccole e medie imprese, di chiedere accesso a procedure accelerate per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti) dell'accordo; e
- (b) prevedendo procedure accelerate per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti) del accordo.

Articolo 2 - Accesso alla procedura accelerata

1. Un investitore di una delle parti può chiedere accesso a una procedura accelerata per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti conformemente alla presente decisione. L'investitore trasmette la richiesta al convenuto e al tribunale al più tardi entro la data di presentazione della domanda al tribunale a norma dell'articolo 8.23 dell'accordo. La richiesta deve contenere le informazioni seguenti:
 - (a) informazioni sull'assetto proprietario dell'investitore e, se del caso, dell'impresa stabilita in loco per conto della quale viene presentata la domanda, o di qualsiasi altra persona collegata;
 - (b) il bilancio più recente dell'investitore e, se del caso, dell'impresa stabilita in loco per conto della quale viene presentata la domanda;
 - (c) la prova che l'investitore è una persona di una parte; e
 - (d) informazioni sul numero di dipendenti dell'investitore e, se del caso, dell'impresa stabilita in loco per conto della quale viene presentata la domanda.

L'investitore è inoltre fortemente incoraggiato a fornire informazioni sui motivi per i quali ritiene che la procedura accelerata sia appropriata in base alle circostanze della domanda.
2. Il convenuto considera la richiesta di cui al paragrafo 1 con la debita attenzione se l'investitore è una persona fisica o una piccola o media impresa e l'importo del risarcimento richiesto non supera l'equivalente di 40 000 000 DSP. Nel valutare se l'investitore sia una piccola o media impresa, il convenuto tiene in considerazione le dimensioni dell'investitore quale impresa e, se la domanda è presentata per conto di un'impresa, le dimensioni della stessa, compresi gli elementi seguenti: il numero di dipendenti, il fatturato annuale, l'assetto proprietario e qualunque altro elemento che il convenuto ritenga rilevante¹.
3. Prima di prendere una decisione su una richiesta di cui al paragrafo 1, il convenuto può chiedere ulteriori informazioni all'investitore. Il convenuto, se individua questioni potenzialmente problematiche in relazione all'idoneità della procedura accelerata, può informarne l'investitore e chiedere le informazioni eventualmente

¹ Nel caso in cui il convenuto sia l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea, nel valutare se l'investitore o l'impresa per conto della quale viene presentata la domanda, a seconda dei casi, sia una piccola o media impresa si può tenere conto della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

necessarie per affrontare tali questioni. Le parti della controversia possono valutare se tali questioni possano essere affrontate mediante una proroga dei termini di cui agli articoli 4 e 5 o qualunque altro provvedimento preso di comune accordo.

4. Il convenuto notifica per iscritto al ricorrente e al tribunale la propria decisione in merito a una richiesta a norma del paragrafo 1 entro 45 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'articolo 8.23 dell'accordo, salvo che le parti della controversia non concordino un termine diverso per la notifica. Il convenuto, qualora rifiuti la richiesta, ne dà notifica al ricorrente motivando la propria decisione.
5. Conformemente all'articolo 8.38 dell'accordo, il convenuto notifica immediatamente alla parte non coinvolta nella controversia la richiesta presentata da un investitore a norma del paragrafo 1 e la propria decisione a norma del paragrafo 4.
6. In caso di accordo tra le parti della controversia sulla procedura accelerata, alla controversia si applica la sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti) dell'accordo, quale modificata dalla presente decisione.

Articolo 3 - Costituzione del tribunale

1. Le domande soggette a una procedura accelerata a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, sono trattate da un membro unico del tribunale.
2. Il membro unico del tribunale è nominato dal presidente del tribunale tra i cittadini nazionali di paesi terzi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8.27, paragrafo 7, dell'accordo, quale modificato dalla presente decisione, entro 30 giorni dalla notifica della decisione con cui il convenuto accetta la richiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 4.
3. Il membro unico del tribunale garantisce la propria disponibilità in relazione ai termini della procedura accelerata di cui all'articolo 5.
4. Il membro unico del tribunale si conforma alla decisione n. 1/2021 del comitato per i servizi e gli investimenti, del 29 gennaio 2021, recante adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori.
5. Se la controversia rientra tra quelle di cui all'articolo 13.21, paragrafo 1, dell'accordo, viene selezionato un membro unico del tribunale conformemente ai principi di cui all'articolo 8.27, paragrafo 7, e all'articolo 13.21, paragrafo 2, dell'accordo, quali modificati dalla presente decisione.

Articolo 4 - Prima sessione nella procedura accelerata

1. Il membro unico del tribunale tiene la prima sessione entro 30 giorni dalla costituzione del tribunale a norma dell'articolo 3.
2. Il membro unico del tribunale tiene la prima sessione mediante videoconferenza, teleconferenza o mezzi di comunicazione analoghi, a meno che non concordi con entrambe le parti della controversia che la sessione debba svolgersi in presenza.

Articolo 5 - Calendario processuale per la procedura accelerata

1. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, nella procedura accelerata si applica il seguente calendario per le comunicazioni scritte e l'udienza:
 - (a) entro 90 giorni dalla prima sessione, il ricorrente presenta una comunicazione principale sul merito, ad esempio una memoria, di non più di 150 pagine;
 - (b) entro 90 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la comunicazione principale sul merito a norma della lettera a), il convenuto presenta una comunicazione principale sul merito, ad esempio una contromemoria, di non più di 150 pagine;
 - (c) entro 90 giorni dalla data in cui il convenuto ha presentato la propria comunicazione principale sul merito a norma della lettera b), il ricorrente presenta una replica di non più di 100 pagine;
 - (d) entro 90 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la propria replica a norma della lettera c), il convenuto presenta una controreplica di non più di 100 pagine;
 - (e) entro 60 giorni dalla data in cui il convenuto ha presentato la controreplica a norma della lettera d), la parte non coinvolta nella controversia può presentare una comunicazione scritta relativa all'interpretazione dell'accordo a norma dell'articolo 8.38, paragrafo 2, dello stesso;
 - (f) il membro unico del tribunale tiene un'udienza entro 120 giorni dalla data in cui il convenuto ha presentato la controreplica a norma della lettera d);
 - (g) ciascuna parte della controversia presenta una dichiarazione relativa alle spese entro 30 giorni dall'ultimo giorno dell'udienza di cui alla lettera f); e
 - (h) il membro unico del tribunale emette la propria sentenza appena possibile, e comunque entro 180 giorni dall'ultimo giorno dell'udienza di cui alla lettera f).
2. Se il ricorrente non compie ulteriori atti del procedimento, il membro unico del tribunale può accordargli un periodo di grazia di durata non superiore a 30 giorni. Se non viene accordato alcun periodo di grazia, o se il ricorrente non compie ulteriori atti entro tale periodo, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la domanda e abbia rinunciato agli atti conformemente all'articolo 8.35 dell'accordo, quale modificato dalla presente decisione.
3. Se il convenuto non compie ulteriori atti del procedimento, il membro unico del tribunale può accordargli un periodo di grazia di durata non superiore a 30 giorni. Se non viene accordato alcun periodo di grazia, o se il convenuto non compie ulteriori atti entro tale periodo, il ricorrente può chiedere al membro unico del tribunale di trattare la questione sottopostagli e di emettere una sentenza.
4. Su richiesta di una delle parti della controversia, il membro unico del tribunale può accogliere richieste circoscritte a documenti specificamente identificabili, rilevanti per la causa e decisivi per il suo esito, di cui la parte della controversia che ne fa richiesta sa - o ha fondati motivi per ritenere - che esistono e che l'altra parte della controversia ne ha il possesso, la custodia o il controllo, e adatta il calendario di cui al paragrafo 1 di conseguenza.
5. Il membro unico del tribunale può, previa consultazione delle parti della controversia, limitare il numero, la lunghezza o la portata delle comunicazioni scritte

o delle prove testimoniali scritte (in relazione sia alle testimonianze sui fatti sia alle perizie).

6. Su richiesta congiunta delle parti della controversia, il membro unico del tribunale può dirimere la controversia basandosi unicamente sui documenti presentati dalle parti della controversia, senza fissare alcuna udienza e senza sentire testimoni né periti, oppure ricorrendovi in misura limitata. Se tiene un'udienza a norma del paragrafo 1, lettera f), il membro unico del tribunale può condurla mediante videoconferenza, teleconferenza o mezzi di comunicazione analoghi.
7. Su richiesta congiunta delle parti della controversia, ed entro la data in cui il convenuto ha presentato la comunicazione principale sul merito di cui al paragrafo 1, lettera b), il membro unico del tribunale decide che la presente decisione non è più applicabile alla domanda.
8. Su richiesta del ricorrente, ed entro la data in cui il convenuto ha presentato la comunicazione principale sul merito di cui al paragrafo 1, lettera b), il membro unico del tribunale può decidere che la presente decisione non è più applicabile alla domanda. Il ricorrente sopporta le spese processuali sostenute dal convenuto nel quadro della procedura accelerata.
9. Su richiesta del convenuto, ed entro la data in cui il convenuto ha presentato la comunicazione principale sul merito di cui al paragrafo 1, lettera b), il membro unico del tribunale può decidere che la presente decisione non è più applicabile alla domanda unicamente se il ricorrente ha fornito informazioni false o fuorvianti che hanno contribuito in misura decisiva alla decisione del convenuto di accettare la procedura accelerata a norma dell'articolo 2, paragrafo 4. In tal caso il ricorrente sopporta le spese processuali sostenute dal convenuto nel quadro della procedura accelerata.
10. Se, a norma del paragrafo 8 o 9, decide che la presente decisione non è più applicabile alla domanda, e salvo diverso accordo tra le parti della controversia, il membro unico del tribunale nominato a norma dell'articolo 3 è nominato presidente del tribunale costituito a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo. Il nuovo tribunale costituito a norma della sezione F decide, previa consultazione delle parti della controversia, le modalità con cui tenere conto dello stato del procedimento avviato a norma della presente decisione.
11. Per tutte le questioni relative alla procedura accelerata non esplicitamente disciplinate dalla presente decisione o dall'accordo, le parti della controversia si adoperano per concordare le regole procedurali applicabili. Se le parti della controversia non giungono ad un accordo sulle regole procedurali applicabili, il membro unico del tribunale può decidere sulla questione di cui trattasi.
12. Conformemente all'articolo 8.28 dell'accordo, le parti della controversia possono impugnare la sentenza emessa dal membro unico del tribunale a norma del paragrafo 1, lettera h). Lo svolgimento dell'appello e delle procedure per il rinvio di questioni al tribunale ai fini della modifica della sentenza, se del caso, è disciplinato dall'articolo 8.28 dell'accordo e dalla decisione n. 1/2021 del comitato misto CETA, del 29 gennaio 2021, che dà risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello.

Articolo 6 - Riunione delle domande nel quadro della presente decisione

Qualora due o più domande soggette a una procedura accelerata a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e siano motivate dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, una parte della controversia considera con la debita attenzione la richiesta di riunione di tali domande. Se tutte le parti della controversia sono d'accordo, tali domande sono riunite conformemente all'articolo 8.43 dell'accordo.

Articolo 7 - Mediazione

1. Il convenuto considera una richiesta di mediazione con la debita attenzione se l'investitore è una persona fisica o una piccola o media impresa e l'importo del risarcimento richiesto non supera l'equivalente di 40 000 000 DSP.
2. Nel valutare se l'investitore sia una piccola o media impresa, il convenuto tiene in considerazione le dimensioni dell'investitore quale impresa e, se la domanda è presentata per conto di un'impresa, le dimensioni della stessa, compresi gli elementi seguenti: il numero di dipendenti, il fatturato annuale, l'assetto proprietario e qualunque altro elemento che il convenuto ritenga rilevante². Il convenuto può chiedere all'investitore ulteriori informazioni che lo aiutino a valutare se l'investitore sia una piccola o media impresa.
3. Alla mediazione concordata dalle parti della controversia a norma del paragrafo 1 si applicano l'articolo 8.20 dell'accordo e la decisione n. 2/2021 del comitato per i servizi e gli investimenti, del 29 gennaio 2021, recante adozione delle norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell'ambito delle controversie in materia di investimenti.

Articolo 8 - Revisione della presente decisione

Il comitato misto CETA può rivedere periodicamente il funzionamento della presente decisione, anche per quanto concerne gli elementi da valutare a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 2, può prendere in considerazione ulteriori sviluppi che consentano di rafforzare la capacità delle persone fisiche o delle piccole e medie imprese di partecipare alle opportunità derivanti dagli scambi e dagli investimenti internazionali e di beneficiarne, e può, se del caso, rivedere la presente decisione.

Articolo 9 - Testi facenti fede

La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 10 - Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata. Entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.

² Nel caso in cui il convenuto sia l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea, nel valutare se l'investitore o l'impresa per conto della quale viene presentata la domanda, a seconda dei casi, sia una piccola o media impresa si può tenere conto della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

Fatto a ..., il ...